

Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

Prot. n.

-0042748

ORDINANZA N. 66

Oggetto:

MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO.

IL SINDACO

Visto il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. n. 3298 del 20/12/1928;

Accertato che l'art. 13 del succitato R.D. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco per ogni macellazione dei suini;

Accertato altresì che i Servizi Veterinari hanno il compito di fissare l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni compreso il prelievo per l'esame trichinoscopico;

Ritenuto che, per i criteri di efficienza/efficacia dell'Autorità Amministrativa, sia opportuno trasformare il provvedimento autorizzativo previsto dal citato R.D. 3298/1928 in un'autorizzazione complessiva generale e preventiva data dalla presente Ordinanza, che preveda in dettaglio i requisiti che devono possedere i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui attenersi anche dal punto di vista degli adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione, sulla quale si esprimerà con una presa d'atto il Coordinatore dei Servizi Veterinari AULSS 10 o suo delegato;

Richiamato il Reg. (CE) n. 1099 del 24/09/2009 "relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento";

Visto il DGRV n. 3888 del 31/12/2001 che fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali;

Vista la proposta prot. n. 0041918 del 08/10/2014 dell' Az. ULSS 10 Regione Veneto;

ORDINA

- 1. E' consentita nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente ordinanza fino al 31/03/2015, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei cittadini interessati;
- 2. I cittadini residenti nel territorio del Comune che intendano macellare suini al proprio domicilio per consumo privato, devono sottoporre le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, alla visita ispettiva da parte del Veterinario Ufficiale;
- 3. Gli interessati, almeno 48 ore prima della macellazione, salvo particolari situazioni da concordare con il Veterinario ispettore, dovranno rivolgere domanda tramite apposito modulo al Servizio Veterinario di Portogruaro da inviare all'indirizzo mail servep@ulss10.veneto.it, al nº fax 0421.396801 oppure recarsi nella sede dei Servizi Veterinari in Via Zappetti 23 "ex Silos" (piano 3º stanza 315/A) in Portogruaro (VE) il modulo è scaricabile dal sito web dell'AULSS 10 http://www.ulss10.veneto.it/modulistica oppure nelle seguenti sedi del Comune di Portogruaro:
 - presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico Pza della Repubblica, 1 da lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e il lunedì-mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 oppure

- presso gli Uffici dei Servizi Sociali in Via Arma di Cavalleria da lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00
- 4. E' vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
- 5. E' consentita la macellazione di un solo suino o, al massimo, di due suini per nucleo familiare;
- 6. E' vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei mattatoi a ciò autorizzati;
- 7. E' fatto obbligo di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- 8. E' altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti da
- 9. Il personale addetto alla macellazione dei suini (norcini) dovrà essere in regola con le norme regionali, nazionali e comunitarie per quanto riguarda la formazione igienico-sanitaria e sul benessere alla
- 10. Le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
- 11. E' vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata eseguita dal Veterinario Ufficiale la visita ispettiva, e consumare le carni ed i prodotti derivati prima dell'acquisizione dell'esito negativo delle analisi relative alla trichinella effettuate dall'IZS tramite i Servizi Veterinari competenti;
- 12. E' vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente abbattuti con uno dei metodi di stordimento previsti ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1099 del 24/09/2009;
- 13. I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

AUTORIZZA

Nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/03/2015 la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati.

Il presente atto viene pubblicato nell'Albo Pretorio on line comunale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009.

Copia della presente viene trasmessa agli organi di Polizia presenti nel territorio comunale, all'ASSL nº 10, nonché affissa all'Albo Pretorio del Comune.

Portogruaro, li 1.4 OTT, 2014

ERTONC